

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Certificati di origine – Visti su fatture - Numero meccanografico – Carnet ATA – Carnet TIR

A Cura di **Claudio Venturi**

Sommario: - **1- Il certificato d'origine.** - 1.1. Lo scopo del certificato d'origine. - 1.2. Competenza territoriale per il rilascio. - 1.3. Il richiedente. - 1.4. Avvertenze per la compilazione. 1.4.1. *Norme generali.* 1.4.2. *La compilazione dell'originale.* - 1.4.3. *La compilazione della domanda.* - 1.4.4. *Note particolari.* - 1.5. Documenti da presentare per il rilascio del certificato d'origine. - 1.5.1. *Merci di origine italiana.* - 1.5.2. *Merci di origine estera.* - 1.5.3. *Merci giacenti allo Stato estero.* - 1.5.4. *Giustificazioni a cui è tenuto il richiedente.* - 1.5.5. *Esportazione temporanea.* - 1.5.6. *Certificazioni negative.* - 1.6. Diritti di segreteria. **2. Il visto sulle fatture.** - **3. Il numero meccanografico.** - **4. La legalizzazione delle firme.** - **5. Carnet ATA.** - 5.1. Norme generali. - 5.2. Documentazione e costi. - 5.3. Norme di utilizzo. - 5.4. Smarrimento del Carnet ATA. - 5.5. Richiesta di un Carnet ATA sostitutivo. - 5.6. Compilazione del modulo di domanda. - **6. Carnet TIR.** - 6.1. Norme generali. - 6.2. Iscrizione nel Registro TIR - 6.3. Domanda di rilascio del Carnet TIR. - 6.4. Plafond. - 6.5. Compilazione del modello. - 6.6. Camera di Commercio abilitate.
ALLEGATO A – Paesi aderenti alla Convenzione ATA.
ALLEGATO B – Paesi con i quali può essere effettuata una operazione TIR.
ALLEGATO C – Camere di Commercio abilitate al servizio TIR.

1. IL CERTIFICATO DI ORIGINE

1.1. SCOPO DEL CERTIFICATO DI ORIGINE

Molte nazioni richiedono alle aziende italiane i certificati d'origine CEE: si tratta di documenti doganali che attestano l'origine della merce e che accompagnano i prodotti esportati in via definitiva.

I certificati di origine sono, dunque, esclusivamente destinati a **provare l'origine delle merci.**

Attualmente i formulari dei certificati di origine sono composti da un originale, tre copie e la domanda e sono conformi a quelli previsti dall'Allegato 12 del Regolamento CEE n. 2454/93 del 02.07.1993.

Essi vengono stampati a cura dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, la quale provvede alla distribuzione alle Camere di Commercio.

E' possibile rilasciare un **solo originale** per spedizione.

Il modulo arabescato del certificato di origine viene normalmente utilizzato quale originale per soddisfare le esigenze doganali, le altre copie hanno lo stesso valore dell'originale.

I certificati di origine in bianco vengono distribuiti, gratuitamente dalle Camere di Commercio, su delega dell'UNIONCAMERE, previa annotazione, su un apposito registro, della ditta richiedente e dei numeri di serie dei fascicoli.

Considerato che gli stessi sono numerati e registrati su un apposito registro in carico alla ditta richiedente, **possono essere usati esclusivamente dalla ditta a cui sono stati assegnati.**

1.2. COMPETENZA TERRITORIALE PER IL RILASCIO

La Camera di Commercio che rilascia i certificati di origine e' quella nella cui circoscrizione il richiedente ha la sede dell'attività, se si tratta di impresa individuale, ovvero la sede legale, se si tratta di società.

Il richiedente può ottenere il rilascio di un certificato di origine, oltre che dalla Camera di Commercio della sua circoscrizione, anche:

- a) **dalla Camera di Commercio presso la quale si trova la merce a condizione che tale Camera sia stata delegata allo scopo dalla Camera di Commercio competente;**
- b) **dalla Camera di Commercio meglio ubicata di quella della sua circoscrizione a condizione che tale Camera sia stata delegata allo scopo dalla Camera competente;**
- c) **dalla Camera di Commercio nella cui circoscrizione un'impresa estera abbia la filiale o succursale principale.**

Le domande, nonchè i documenti giustificativi eventualmente trattenuti, sono conservati dalle Camere di Commercio per almeno due anni dal giorno di rilascio del certificato di origine (*art. 54, Reg. CEE n. 2454/93 del 2.7.1993*).

1.3. IL RICHIEDENTE

Il certificato d'origine può essere richiesto solo ed esclusivamente dalla ditta esportatrice.

In via eccezionale, la Camera di Commercio potrà rilasciare il certificato di origine anche ad un richiedente che non abbia la sua residenza nella Comunità Europea ¹, a condizione che presenti la fattura di acquisto della merce in Italia.

1.4. AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

1.4.1. Norme generali

Il formulario e' realizzato su carta autocopiante ed e' formato da:

¹ I Paesi che attualmente fanno parte della CE sono:

- AUSTRIA, BELGIO, DANIMARCA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LUSSEMBURGO, OLANDA, PORTOGALLO, REGNO UNITO, SPAGNA, SVEZIA.

- **una domanda, su carta di colore rosa**, la quale dovrà essere firmata dal richiedente;
- **un modulo, su carta arabescata**, che costituisce l'originale del certificato di origine e che verrà restituito, firmato, alla ditta richiedente;
- **tre moduli, su carta gialla, con menzione "COPIA"**, una delle quali rimarrà agli atti della Camera di Commercio.

I formulari, firmati dal richiedente, devono essere compilati **a macchina o con videoscrittura e preferibilmente in lingua italiana.**

Non verrà accettato il certificato d'origine scritto a mano.

Qualora, per esigenze commerciali siano compilati in una lingua straniera, **e' richiesta anche la traduzione in italiano, limitatamente alla descrizione delle merci.**

I moduli non debbono recare indicazioni insufficienti, abrasioni, cancellature o aggiunte non previste.

Ogni eventuale modifica o correzione eseguita deve essere approvata per iscritto dal richiedente e vistata dall'organismo che rilascia il certificato.

Quanto viene riportato nel certificato deve trovare riscontro nella allegata fattura.

Considerato che i dati contenuti nel certificato d'origine sono desumibili solo dai dati riportati in fattura, la stessa deve offrire le più ampie garanzie, **riportando in calce, in originale, il timbro e la firma del legale rappresentante.**

La copia della fattura e di ogni altra eventuale documentazione verrà conservata dalla Camera emittente.

E' consentito rilasciare un **unico certificato d'origine a fronte di più fatture di vendita**, le quali devono essere ovviamente intestate allo stesso cliente estero; in questo caso la merce deve anche viaggiare tutta insieme.

Non e' invece possibile rilasciare più certificati d'origine per una stessa fattura.

Nel caso si rendessero necessari più di tre esemplari del certificato d'origine, si dovrà fare uso delle copie di colore giallo (senza il numero stampigliato), le quali dovranno essere compilate esattamente come il fascicolo numerato.

Il rilascio di tali ulteriori copie o di quelle già presenti nel fascicolo può avvenire contestualmente al rilascio dell'originale oppure successivamente. In questo ultimo caso sarà cura della ditta richiedente produrre l'originale già vistato (se ancora in suo possesso) o una fotocopia dello stesso onde permettere all'ufficio di rilasciare la ulteriore copia esattamente conforme all'originale e con la stessa data di rilascio.

1.4.2. La compilazione dell'originale

L'originale deve essere compilato soltanto sul fronte osservando gli accorgimenti che indicheremo di seguito.

CASELLA 1 - SPEDITORE

Per “speditore” si intende colui che emette la fattura di esportazione delle merci.

Si dovrà indicare la denominazione o ragione sociale e l'indirizzo completo della ditta esportatrice così come risulta dal Registro delle imprese.

Non possono essere usate sigle di nessun genere (quali: sigle automobilistiche per indicare le città).

Nel caso in cui lo speditore non sia direttamente colui che emette la fattura di vendita, dovrà essere menzionato il nominativo di colui che provvede alla spedizione della merce seguito dalla dicitura “*per conto di ...*”, seguita dal nominativo di colui che emette la fattura di vendita.

Non e' consentito aggiungere l'eventuale qualifica di "produttore".

CASELLA 2 - DESTINATARIO

Indicare la denominazione o ragione sociale e l'indirizzo completo dell'acquirente estero, così come indicato nella allegata fattura di vendita.

Il Paese di destinazione deve essere riportato per esteso (non in sigla).

Nel caso in cui l'effettivo destinatario della merce risieda in un Paese diverso da quello dell'intestatario della fattura, e' possibile aggiungere all'indirizzo precedente la dicitura: **Destinazione finale:** _____ (*segue il nome del Paese di destinazione*).

CASELLA 3 - PAESE D'ORIGINE

I certificati di origine attestano l'origine delle merci.

Per le **merci di origine comunitaria**, usare la dicitura "*COMUNITA' EUROPEA*", seguita, eventualmente, dal nome del Paese membro (*es. COMUNITA' EUROPEA - ITALIA*).

Non usare la sigla CE o CEE.

Per le **merci di origine non comunitaria**, dovrà essere indicato il Paese terzo.

Per le merci di **origini multiple**, qualora le esigenze commerciali lo richiedano, e' possibile indicare nella Casella 3 più Paesi di origine , avendo cura di precisare nella successiva Casella 6 del certificato il Paese di origine di ogni singolo articolo menzionato.

CASELLA 4 - INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO

Devono essere indicate le informazioni relative al mezzo di trasporto

L'indicazione può essere riportata in italiano (***via aerea, via mare, via terra;*** o in lingua inglese: ***by air, by sea, by truck***).

Nel caso vengano utilizzati più mezzi di trasporto si dovrà indicare la dizione "**trasporto misto**", intendendo i mezzi utilizzati dal confine del Paese d'uscita al confine del Paese di destinazione.

Non deve essere mai indicato il nome dello spedizioniere o del trasportatore.

E' possibile indicare il nome del mezzo (ad esempio, della nave), se questo e' presente in fattura.

CASELLA 5 - OSSERVAZIONI

Tale casella puo' essere utilizzata per indicare informazioni che non potrebbero essere inserite altrove e che potrebbero rivelarsi utili per l'identificazione della spedizione (ad es.: numero e data della fattura; numero della lettera di credito, riferimento ad una fattura pro-forma, buono d'ordine, banca d'appoggio).

Per rispetto del segreto commerciale **si invita a non designare il nome del produttore o del fabbricante delle merci.**

CASELLA 6 - NUMERI D'ORDINE, MARCHE, NUMERI, QUANTITA' E NATURA DEI COLLI, DENOMINAZIONE DELLE MERCI

Per numero d'ordine deve intendersi il numero cronologico a cui deve corrispondere il contenuto della fattura indicata al punto 5).

La **descrizione delle merci** deve essere fatta usando la denominazione commerciale consueta delle merci, comprensibile a chiunque, tale da fare **in modo che si abbia una chiara visione della natura delle merci.**

Sono insufficienti, se usate da sole, le indicazioni generiche quali "prodotti chimici", "prodotti metallici", "macchinari", "parti di ricambio", "accessori", "parti staccate", ecc.

Nel caso la casella 6 non sia sufficiente a contenere l'elenco delle parti di ricambio o di accessori contenuti in fattura e' possibile riportare la dicitura: "*Parti staccate o accessori di come da fattura allegata*".

Al certificato d'origine dovra', in questo caso, essere allegata una ulteriore copia della fattura per ogni copia del certificato d'origine richiesto, la quale formera' parte integrante del certificato d'origine stesso.

E' preferibile che la descrizione sia fatta in lingua italiana.

Qualora per la descrizione sia usata una lingua straniera, si raccomanda di indicare anche la traduzione nella lingua italiana.

Al termine della scrittura deve essere tracciata una linea orizzontale, al fine di rendere impossibile ulteriori aggiunte.

CASELLA 7 - QUANTITA'

Per "quantita'" si intende **il peso, specificando se lordo o netto.**

Nel caso di liquidi, l'unita' di misura puo' essere espressa anche in litri.

CASELLA 8 - LA SOTTOSCRITTA AUTORITA' CERTIFICA.....

Questo spazio e' riservato all'apposizione dei timbri e firma da parte della Camera di Commercio.

1.4.3. La compilazione della domanda

La domanda deve essere compilata come segue:

- a) *sul fronte, fino alla casella 7 deve essere compilata come l'originale;*
- b) *nella casella 8 deve essere apposta la firma e il timbro della ditta;*
- c) *nella casella 9 va indicato il nome e cognome e la qualifica del firmatario (es. MARIO ROSSI - Amministratore unico; MARIO BIANCHI - Titolare). La firma va apposta così come depositata al Registro delle imprese.*
- d) *sul retro dovrà essere compilato uno dei seguenti paragrafi e dovranno essere apposti in calce il timbro e la firma del richiedente (art. 53, Reg. CEE n. 2454/93):*

Paragrafo 1

Se si tratta di **merce di origine interamente comunitaria** va indicato il nome del fabbricante e il luogo di fabbricazione.

Dovrà essere indicata la località dove si trova lo stabilimento nel quale la merce e' stata effettivamente prodotta (non l'indirizzo della sede sociale o l'ufficio amministrativo).

Qualora la merce sia stata acquistata da un commerciante e non dal produttore si richiede che la ditta esportatrice presenti alla Camera di Commercio una copia della sua fattura di acquisto o una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società o del titolare della ditta sulla origine della merce.

Potrà essere presentata la dichiarazione in sostituzione della fattura solo nel caso in cui la ditta si trovi nella impossibilità di produrre la fattura di acquisto in quanto non più disponibile.

Sarà cura della Camera di Commercio richiedere le ulteriori fatture di acquisto fino a risalire al produttore.

Paragrafo 2

Se la **merce non e' interamente di origine comunitaria**, ma ha subito una trasformazione sufficiente a conferire l'origine comunitaria, dovrà essere indicato il nome e l'indirizzo dell'impresa che ha eseguito l'ultima trasformazione sostanziale.

Anche in questo caso dovrà essere indicata la località ove effettivamente e' stata eseguita la trasformazione (non l'indirizzo della sede sociale dell'impresa).

Paragrafo 3

Se la **merce non è di origine comunitaria**, ma di un Paese terzo, occorrerà allegare la documentazione attestante l'origine della merce (certificato di origine, bolletta doganale di importazione, ecc.).

Nel caso vengano richiesti certificati di origine per scarico parziale della merce indicata sul certificato di origine emesso all'estero, la Camera di Commercio provvederà ad annotare sull'originale i relativi scarichi e ne tratterrà una copia.

Nel caso sia presentato un certificato di origine per lo stesso quantitativo di merce esportata, la Camera di Commercio tratterrà l'originale del certificato di origine emesso all'estero.

1.4.4. Note particolari

Qualora il certificato d'origine contenga informazioni diverse da quelle sopra indicate e non previste dalla normativa comunitaria, la Camera di Commercio non potrà rilasciare il certificato, in quanto impegnerebbe la responsabilità della persona abilitata dall'Ente camerale al rilascio.

Si fa tuttavia presente che l'esportatore e' libero di sottoscrivere qualsiasi dichiarazione ritenuta necessaria, per il buon fine dell'operazione; tale dichiarazione dovrà però essere redatta su carta intestata, sottoscritta dalla ditta esportatrice e presentata alla Camera di Commercio per l'apposizione del visto.

Copia del documento verrà conservata agli atti della Camera di Commercio.

Nel caso di errata compilazione del Certificato d'origine, lo stesso dovrà essere restituito alla Camera di Commercio, la quale provvederà a scaricarlo come annullato nella scheda della ditta dove vengono messi in carico tutti i certificati consegnati in bianco alla ditta stessa.

Nel caso di **smarrimento** e' necessario distinguere almeno due ipotesi:

- a) **smarrimento di un certificato d'origine in bianco** (non ancora vistato): e' sufficiente una dichiarazione della ditta da presentarsi alla competente Camera di Commercio;
- b) **smarrimento di un certificato d'origine già vistato**: sarà necessario produrre la copia della regolare denuncia di smarrimento fatta ai competenti organi di polizia.

Nel secondo caso verrà compilato un nuovo certificato sul quale dovrà essere scritto in alto: *DUPLICATO DEL CERTIFICATO D'ORIGINE N. ___ RILASCIATO IL ____* (dovranno essere indicati gli stessi dati del certificato smarrito).

1.5. DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ORIGINE

Per ottenere il rilascio del Certificato d'origine e' necessario produrre, a seconda dei casi, i seguenti documenti:

1.5.1. Merci di origine italiana:

- a) fattura di vendita, qualora l'esportatore sia anche produttore della merce;
- b) fattura di vendita e copia delle fatture di acquisto, fino a risalire al produttore, qualora si tratti di merce acquistata.

La fattura va sempre allegata alla copia del certificato d'origine che rimane alla Camera di Commercio.

1.5.2. Merci di origine estera:

- a) fattura di vendita;

- b) "figlia" della bolletta doganale di importazione (dal quale risulta il Paese d'origine);
- c) Fattura estera originale, vistata dalla Dogana che ha effettuato lo sdoganamento, con l'indicazione degli estremi della bolletta doganale d'importazione.

In sostituzione della bolletta doganale di importazione e della fattura estera può essere presentato, da parte della ditta esportatrice, un certificato d'origine rilasciato da un Ente abilitato nel Paese di origine della merce stessa (non fotocopia).

1.5.3. Merci giacenti allo Stato estero:

A. Se le merci sono state introdotte in deposito doganale:

- a) fattura;
- b) "figlia" della bolletta d'introduzione in deposito rilasciata dalla Dogana che ha effettuato l'operazione;
- c) fattura estera originale vistata dalla Dogana con l'indicazione degli estremi della bolletta di introduzione.

B. Se le merci si trovano giacenti in deposito franco o in punto franco:

- a) fattura;
- b) certificato d'origine rilasciato da un Ente abilitato dello Stato di origine o di provenienza; o, in mancanza di esso, contratto di acquisto e corrispondenza commerciale;
- c) polizza di carico o lettera di vettura;
- d) fattura estera originale;
- e) dichiarazione di giacenza rilasciata dall'Ente che gestisce il deposito franco o il punto franco.

1.5.4. Giustificazioni a cui e' tenuto il richiedente

Se la Camera di Commercio ritiene opportuno verificare l'esattezza della dichiarazione del richiedente, questi e' tenuto a fornire, su richiesta della Camera, ogni notizia utile a favorire le ricerche necessarie a tali verifiche e dovrà altresì far conoscere i processi di fabbricazione delle merci designate nel certificato.

La Camera emittente può annotare sul modulo di domanda le informazioni e le giustificazioni fornite; i documenti giustificativi presentati possono essere restituiti dopo apposizione di una annotazione che serva ad impedire che siano nuovamente presentati per merce diversa da quella la cui origine e' già stata certificata.

1.5.5. Esportazione temporanea

Qualora le Autorità del Paese di importazione temporanea esigano il certificato di origine, la Camera di Commercio potrà rilasciarlo dietro presentazione della fattura pro-forma: in questo caso anche sul certificato di origine verrà aggiunta, a macchina, la dicitura "pro-forma".

1.5.6. Certificazioni negative

Nel caso in cui vengano depositati documenti (dichiarazioni, fatture, ecc.) recanti, su richiesta di alcuni Paesi stranieri, menzioni di esclusione o restrizione incompatibili con le Convenzioni internazionali e/o leggi nazionali, non essendo verificabili tali dichiarazioni negative, la Camera potrà autenticare la firma dell'esportatore apposta in calce alla dichiarazione stessa. Per tale servizio e' richiesto il pagamento del diritto di segreteria nell'importo attuale di **euro 3.00**.

1.6. DIRITTI DI SEGRETERIA

Il Certificato d'origine viene rilasciato dietro il pagamento dei diritti di segreteria per l'importo attuale di **euro 5.00 per ogni copia vistata**.

2. IL VISTO SULLE FATTURE

Tra i documenti che accompagnano la merce all'esportazione, la fattura commerciale permette di **identificare la merce stessa** in quanto contiene, oltre a tanti altri elementi, l'esatta denominazione, la descrizione e la quantità della partita da esportare.

Alcuni Paesi richiedono che la fattura sia "vistata" dalla competente Camera di Commercio.

Per ottenere tale visto, la ditta esportatrice dovrà presentare la fattura, debitamente firmata dal titolare o legale rappresentante, presso la Camera di Commercio, nel numero di copie richiesto, più una copia per l'ufficio stesso.

Tutte le copie dovranno essere firmate in originale.

Tale visto viene rilasciato previo pagamento dei diritti di segreteria nell'importo attuale di **euro 3.00**.

Qualora i documenti rilasciati o vistati dalla competente Camera di Commercio (certificati d'origine, fatture, dichiarazioni, ecc.) debbano essere sottoposti anche al Visto del Consolato in Italia del Paese estero di destinazione della merce, la firma del Funzionario camerale è, a volte, assoggettata alla sua legalizzazione da parte di un funzionario della Camera di Commercio (ex Visto U.P.I.C.A.).

Per tale legalizzazione e' dovuto il diritto di segreteria dell'importo attuale di **euro 3.00**.

3. IL NUMERO MECCANOGRAFICO

Gli Enti camerale svolgono anche un servizio consistente nella assegnazione del "**numero di posizione meccanografico**" alle imprese operanti con l'estero, in modo da agevolare le rilevazioni sugli scambi con l'estero da parte dei tre Centri meccanografici istituiti presso il Ministero Commercio Estero,

presso l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero e presso l'Ufficio Italiano dei Cambi.

A seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia valutaria e del Decreto del Ministro del Tesoro 4.5.1990, il Ministero dell'industria ha deciso di procedere ad una revisione delle precedenti disposizioni diramate sull'argomento.

A partire dal 1[^] gennaio 1992, il codice meccanografico e' **composto di 8 cifre**, di cui le prime due, alfabetiche, rappresentano il codice della Provincia (sigla automobilistica) e le restanti, il numero progressivo degli operatori, salvo l'ultima, che ha uno scopo di controllo.

Il codice meccanografico viene rilasciato previa avvenuta compilazione di un apposito modulo informativo predisposto dalla Società di informatica delle Camere di Commercio (InfoCamere) ².

Il predetto modulo, oltre a verificare l'abitudine delle operazioni con l'estero, e' volto ad acquisire notizie riguardanti la singola impresa e la relativa attività, che dovrà essere riscontrata con quella denunciata al Registro delle imprese.

Il numero meccanografico é assegnato dalla Camera ove l'impresa richiedente ha la sede legale. Nel caso in cui questa sia fissata all'estero, la competenza al rilascio spetta alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la filiale principale.

I dati raccolti dalla Camera confluiscono nella banca dati SDOE (Servizio Ditte Operanti con l'Estero).

Il **diritto di segreteria** da applicare alle richieste di assegnazione del codice meccanografico e' fissato nella misura attuale di **euro 3.00**.

4. LA LEGALIZZAZIONE DELLE FIRME

La Camera di Commercio può attestare l'autenticità delle firme apposte dagli operatori sulle fatture e sui documenti commerciali in genere, accertando la corrispondenza della firma apposta con quella risultante negli atti iscritti o depositati presso il Registro delle imprese.

Per tale servizio e' richiesto il pagamento del diritto di segreteria nell'importo attuale di **euro 3.00**.

5. IL CARNET A.T.A.

5.1. Norme generali

Il CARNET A.T.A. (*Carnet de passages en Douane pour l'Admission Temporaire*) è un documento doganale internazionale che consente di **introdurre temporaneamente** determinate merci (ad esempio: campionari, macchine da corsa, telecamere per riprese televisive, ecc.) in uno o più Stati per i quali il

² Per il modulo di richiesta del numero meccanografico, consultare l'apposita sezione "Modulistica" > "Altre attribuzioni" > Commercio con l'estero.

Carnet e' valido, senza dover effettuare, presso le Dogane, alcun deposito per l'ammontare dei diritti doganali relativi alle merci medesime.

Il Carnet è valido attualmente nei Paesi riportati nell'ALLEGATO A, aggiornato al mese di marzo 2005.

Si tenga presente che tale elenco è soggetto a frequenti variazioni e potrà essere richiesto presso gli Uffici competenti della Camera di commercio.

Per la temporanea esportazione in **Taiwan**, occorre richiedere con le stesse modalità un carnet CPD CHINA TAIWAN.

L'Unione Italiana delle Camere di Commercio, con sede a Roma, è l'ente garante per l'Italia del sistema ATA.

In Italia, l'emissione e la gestione dei Carnets ATA viene effettuata dalle singole Camere di commercio, per conto dell'Unioncamere Italiana. Tuttavia, il Carnet ATA costituisce una facilitazione della quale gli interessati possono facoltativamente avvalersi, restando quindi liberi di richiedere in ciascun Paese l'esportazione o l'importazione temporanea o il transito delle merci ammissibili a mezzo del carnet, secondo la normale procedura e con gli ordinari documenti previsti per tale genere di operazioni.

I vantaggi derivanti dall'utilizzo del Carnet ATA sono:

- sostituzione contemporanea dei documenti doganali di esportazione temporanea e di relativa reimportazione, di quelli di importazione temporanea e di relativa riesportazione, oltre che di quelli di transito
- esonero dalla prestazione alle dogane delle garanzie normalmente richieste per l'ammontare dei diritti gravanti sulle merci da introdurre nel Paese in cui si importa temporaneamente o in cui si transita
- possibilità di utilizzo per:
 - a. uno o più viaggi circolari: per esempio dall'Italia e dall'Austria (Unione Europea) in Repubblica Slovacca ed Ungheria; dall'Ungheria in Austria e in Italia;
 - b. per uno o più viaggi in singoli Paesi: per esempio dall'Italia in USA e ritorno in Italia, dall'Italia in Svizzera e ritorno in Italia;
 - c. per operazioni frazionate: per esempio, esportazione temporanea dall'Italia delle merci in più riprese e importazione in USA in più riprese; riesportazione dagli USA in un'unica più soluzioni;
 - d. per attraversare un Paese estero in transito (alcuni Paesi non consentono il transito), ivi compresi i passaggi in Paesi Extra comunitari per raggiungere un altro Paese dell'Unione Europea: per esempio transito in Svizzera per raggiungere la Germania (ove non dovrà essere registrata alcuna importazione temporanea);
 - e. per merci non accompagnate (solo nei Paesi ove consentito).

Il Carnet ATA ha una validità massima di 12 mesi dal giorno del rilascio.

Il rilascio del Carnet ATA e' subordinato alla presentazione da parte del richiedente di garanzie, per le quali sono previste modalità diverse a seconda del tipo di merci o del valore complessivo del Carnet o dell'insieme dei Carnets

rilasciati nel corso dell'anno solare alla stessa Ditta, o a seconda se si tratti di soggetti iscritti o meno al Registro delle imprese ³.

5.2. Documentazione e costi

Per ottenere un carnet ATA occorre presentare allo sportello:

- il modulo di domanda compilato e firmato in originale nelle tre copie (bianca, gialla, azzurra) contenente l'elenco dettagliato delle merci da esportare temporaneamente;
- la richiesta di autorizzazione al rilascio della polizza Assitalia e, successivamente, la polizza originale;
- .solo nei casi di ditta iscritta alla CCIAA con sede e unità locali nella provincia di Milano, di valore merce inferiore a € 51.645,68 anche cumulativi nell'anno, e di merci diverse da prodotti orafi, in alternativa alla polizza, è possibile ottenere il rilascio della polizza in via automatica presentando l'attestazione di versamento del premio pari allo 0.2812% sul valore totale della merce, con un minimo di **€ 25,80**, tramite c/c postale. Per i Carnets scortanti prodotti orafi l'importo per il costo della polizza è pari allo **0,225%** sul 50% del valore delle merci.
- **€ 60,00 IVA inclusa** da pagare direttamente allo sportello. Ogni ulteriore foglio aggiuntivo ha un costo di **0,60 euro**.

Dopo la vendita il carnet va compilato e solo dopo può essere vidimato.

In caso di urgenza, è possibile compilare il carnet allo sportello. In questo caso si consiglia di utilizzare un timbro della ditta contenente denominazione e indirizzo. Si ricorda inoltre che, se l'elenco delle merci è molto lungo, può essere redatto a parte su foglio di carta intestata della ditta e presentato allo sportello insieme alla domanda in circa 24 fotocopie da allegare alla domanda e, successivamente, ad ogni pagina del carnet.

Per il rilascio del Carnet ATA **non e' più richiesto il pagamento di alcun diritto di segreteria.**

Polizza di cauzione per Carnet ATA e CPD China Taiwan

La richiesta della polizza assicurativa è motivata dal fatto che, come già detto, l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, ente garante per l'Italia del servizio ATA, è tenuta ad anticipare alle dogane straniere le somme che le vengono richieste per irregolarità riscontrate sui Carnet ATA emessi nel nostro Paese. Il rimborso dell'importo anticipato dall'Unione, che verrà richiesto al titolare del Carnet contestato direttamente dalla Camera di commercio che ha emesso il documento, dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla data della richiesta.

Trascorso inutilmente questo termine, l'Unioncamere recupererà la somma avvalendosi della polizza di cui sopra.

Si rammenta tuttavia che, in tutti i casi in cui la Società assicuratrice abbia effettuato il pagamento delle somme dovute all'Unioncamere in luogo del contraente, la stessa ha diritto di rivalsa della somma versata, aumentata degli

³ Per la modulistica, consultare l'apposita sezione "Modulistica" > "Altre attribuzioni" > Commercio con l'estero.

interessi e delle spese accessorie, nei confronti del contraente - che è anche il titolare del Carnet - e dei suoi aventi causa.

Per rilasciare la polizza la compagnia assicuratrice richiederà alle ditte la visura camerale e gli ultimi due bilanci, mentre ai privati lo stato patrimoniale. La polizza ha durata tre anni al termine dei quali verrà automaticamente svincolata.

5.3. Norme di utilizzo

Formalità di esportazione temporanea e reimportazione

Il Carnet rilasciato dalla Camera di commercio, per essere reso valido agli effetti doganali, deve essere presentato unitamente alle merci ad una dogana italiana che provvederà a prenderlo in carico, a distaccare il volet di uscita e ad apporre i marchi di identificazione sulle singole merci. Se l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione europea avviene da un Paese diverso dall'Italia, tale operazione potrà essere effettuata anche da una dogana di un altro Paese dell'UE. In quest'ultimo caso bisognerà, però, verificare che la dogana dell'UE interessata sia abilitata ad effettuare operazioni con Carnet ATA (alcuni Paesi dell'UE hanno, infatti, designato all'espletamento delle formalità del Carnet solo alcuni uffici).

L'uso del Carnet è ammesso solo da parte del titolare del documento o di un suo rappresentante, il cui nominativo dovrà risultare nell'apposito spazio della copertina verde; in assenza dell'indicazione del nome sulla copertina, il titolare del Carnet dovrà delegare per iscritto il proprio rappresentante.

Quando le merci da esportare sono soggette a vincolo della licenza ministeriale **è necessario presentare alla dogana di uscita la relativa autorizzazione ministeriale.**

Espletata l'operazione di presa in carico, il titolare potrà effettuare un numero illimitato di viaggi nell'arco di tempo di validità del Carnet, utilizzando di volta in volta i fogli necessari per le singole operazioni.

Al passaggio delle varie frontiere nei Paesi extracomunitari indicati nella prima pagina di copertina, sia all'entrata che al momento dell'uscita, è necessario presentare le merci ed il Carnet alla dogana locale, previa compilazione dei relativi volets di entrata e di riesportazione (fogli bianchi) ed esigere i timbri doganali sulle rispettive souches.

In caso di viaggi in cui si effettui un'esportazione parziale delle merci descritte nel Carnet, è assolutamente necessario verificare che all'entrata nei Paesi esteri visitati siano indicati sul retro dei volets (nella lista descrittiva) e sulle relative souches soltanto gli articoli effettivamente importati.

In mancanza delle attestazioni doganali dei Paesi esteri visitati sulle souches di riesportazione, non sarebbe possibile provare l'avvenuta riesportazione delle merci dal Paese di importazione temporanea e ciò potrebbe determinare il pagamento dei diritti doganali.

Formalità di transito

Nell'eventualità che l'operatore intenda spedire le merci sotto vincolo cauzionale, da una dogana di confine ad una interna di un Paese estero, oppure quando intenda soltanto attraversare un Paese estero, dovrà compilare i volet di transito.

Tali fogli sono inseriti in numero di 4 nella dotazione base del Carnet, ma ulteriori fogli potranno essere forniti dalla Camera di Commercio emittente a richiesta dell'operatore, tenendo conto che per ogni singola operazione di transito devono essere utilizzati 2 fogli azzurri (originale e duplicata). Questi fogli su cui dovranno figurare i medesimi dati, saranno utilizzati rispettivamente dalla dogana di partenza del transito (originale) e da quella di destinazione (duplicata).

Anche per tali operazioni è indispensabile aver cura che tutti i timbri doganali siano apposti sulle rispettive souches per evitare contestazioni e richieste di diritti doganali da parte di Autorità doganali estere.

Formalità di reimportazione e reintroduzione nel territorio dell'Unione Europea

Al rientro delle merci nel territorio dell'UE, il titolare potrà presentare le merci ed il Carnet o presso una qualsiasi dogana dell'UE o direttamente ad una dogana italiana al momento del rientro in Italia. In tale circostanza sarà compilato il relativo volet di reimportazione (foglio giallo) e si dovrà controllare **sempre** l'apposizione dei timbri da parte della dogana sulla rispettiva souche. Ciò dovrà avvenire comunque **entro la data di scadenza del Carnet** che figura sulla prima pagina della copertina verde. Al fine di agevolare gli operatori è consentita la reimportazione frazionata della merce. Vale a dire, qualora lo ritenga necessario, l'operatore potrà effettuare l'operazione di reimportazione solo per alcuni articoli riservandosi di effettuare la reimportazione delle restanti successivamente.

In caso di reimportazione effettuata da un altro ufficio doganale dell'UE all'atto della reintroduzione delle merci nel territorio della Comunità, l'operatore potrà evitare di ripresentare le merci alle Autorità doganali italiane.

In caso di omissione delle operazioni di riesportazione da un paese estero, assume particolare rilevanza la prova dell'avvenuta reimportazione entro la data di scadenza del Carnet, in quanto la souche gialla di reimportazione può essere accettata, quale titolo sostitutivo della souche di riesportazione, se vistata entro la data di scadenza o entro la data fissata da un'Autorità estera per la riesportazione.

Operazioni di trasformazione in esportazione definitiva

Qualora l'utilizzatore del Carnet intenda lasciare parte o tutte le merci definitivamente in un Paese al di fuori del territorio dell'UE, nel quale le stesse siano state importate temporaneamente, oltre ad osservare le norme di controllo sul commercio estero vigenti in quel Paese, dovrà avere

l'autorizzazione delle Autorità doganali locali e pagare i relativi diritti; ciò dovrà allo stesso modo essere annotato sulla souche di riesportazione dell'Autorità doganale competente, altrimenti il Carnet sarà considerato irregolarmente utilizzato.

Al rientro nel territorio dell'UE, il Carnet dovrà ugualmente essere vistato da una dogana per la registrazione della trasformazione in definitiva della temporanea esportazione precedentemente accesa. Tale operazione va obbligatoriamente espletata presso la dogana italiana o dell'UE che aveva effettuato l'operazione di esportazione (Art. 798 Reg. CEE 2545/93). Contestualmente dovrà essere presentata la dichiarazione di esportazione prevista dalla normativa comunitaria.

Restituzione del documento

Al termine dell'utilizzo del Carnet, e comunque entro 8 giorni dalla data della sua scadenza, il documento deve essere restituito alla Camera di Commercio che lo ha emesso, completo di tutte le souches relative ai fogli utilizzati, nonché dei fogli non utilizzati nel numero originariamente rilasciato dalla Camera di Commercio.

Qualora il Carnet, anche se regolarmente utilizzato, non venga restituito entro gli 8 giorni previsti, il titolare sarà tenuto a rimborsare le eventuali somme anticipate dall'Unioncamere per non aver potuto trasmettere nei termini la documentazione richiesta dalle Autorità doganali estere.

Beni particolari

Per i prodotti orafi, la dogana normalmente richiede le fotografie e le fotocopie della merce.

Per le opere d'arte occorre avere il benestare delle Belle Arti. Quando le merci da esportare sono soggette al vincolo dell'autorizzazione ministeriale, è necessario presentare alla dogana di uscita la relativa autorizzazione ministeriale.

5.4. Smarrimento del Carnet ATA

In caso di smarrimento di un **Carnet ancora in corso di utilizzo**, per completare le operazioni doganali, il titolare dovrà sporgere regolare denuncia alle Autorità competenti. Esaminata la denuncia, la Camera di Commercio, previa autorizzazione dell'Unioncamere, rilascerà un duplicato del documento per consentire l'utilizzo del Carnet sino alla sua naturale scadenza.

. Per richiedere il duplicato va presentata:

- richiesta di duplicato su carta intestata della ditta, firmata dal legale rappresentante;
- denuncia di smarrimento vistata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il duplicato sarà utilizzato esclusivamente per portare a termine l'operazione doganale in corso.

Si precisa che in caso di smarrimento del Carnet dopo la presa in carico da parte della dogana comunitaria, prima di procedere con l'importazione

temporanea all'estero, il titolare dovrà far vistare la nuova copertina dalla dogana che aveva effettuato l'operazione di esportazione.

Il titolare del Carnet è responsabile delle conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo, da parte di terzi, del carnet smarrito o sottratto.

In caso di smarrimento o furto di un **Carnet già utilizzato**, il titolare dovrà ugualmente sporgere denuncia alle Autorità competenti, dichiarando se la merce sia stata reintrodotta in Italia e se il documento sia stato correttamente utilizzato. In questo caso si potrebbe, comunque, incorrere nel pagamento dei diritti doganali, in quanto –in mancanza del Carnet- non potrà dimostrarsi il corretto utilizzo del documento.

presentare alla Camera di Commercio di Milano la relativa denuncia di smarrimento, vistata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Se la merce oggetto del Carnet è all'estero oppure se non è ancora stata effettuata l'operazione di reimportazione nell'Unione Europea, il titolare richiederà il duplicato del Carnet

5.5. Richiesta di un Carnet ATA sostitutivo

Quando il carnet sta per scadere e la merce oggetto del documento non può essere riesportata dal Paese estero entro i termini previsti l'operatore deve verificare che la Dogana locale accetti un Carnet sostitutivo. Alcuni Paesi, infatti, come gli Stati Uniti e il Giappone, non accettano tale procedura.

In caso affermativo, prima della scadenza del "vecchio" carnet, può richiedere un Carnet che sostituisca quello in scadenza; esso avrà la validità di un anno dalla nuova emissione.

L'operatore otterrà il Carnet sostitutivo presentando la stessa documentazione e pagando le stesse somme richieste per il rilascio di un Carnet nuovo (compresa la polizza assicurativa).

Si precisa che i due Carnet (il carnet in scadenza ed il carnet sostitutivo) dovranno essere presentati per i visti, rigorosamente prima della scadenza del primo carnet, sia alla dogana comunitaria di uscita, che a quella straniera che aveva effettuato l'operazione di importazione. Dopo l'apposizione dei visti il carnet "sostituito" dovrà essere restituito alla Camera di Commercio.

Nel caso in cui la dogana locale non accetti il Carnet sostitutivo, la merce dovrà essere assolutamente riesportata entro i termini concessi. In caso contrario diventa inevitabile il pagamento dei diritti doganali.

5.6. Compilazione del modulo di domanda

La domanda di Carnet deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo composto di quattro fogli, dei quali il foglio giallo viene restituito all'interessato, dopo l'emissione del Carnet.

Nella domanda dovranno essere indicati i Paesi che si prevede saranno visitati ed il numero dei fogli da unire al Carnet in relazione al numero dei passaggi alle frontiere da effettuare entro il periodo di validità del Carnet stesso.

Le Autorità doganali del Paese d'importazione hanno la facoltà di abbreviare il periodo di permanenza delle merci nel proprio territorio e in tal caso, per evitare il pagamento dei diritti doganali, è necessario che le merci siano riesportate entro la data fissata dalla Dogana.

La lista delle merci con l'indicazione dei relativi valori dovrà essere compilata dall'interessato nel retro della domanda con la più scrupolosa precisione, tenendo presente che lo spazio disponibile corrisponde a quello previsto sulla seconda pagina della copertina verde del Carnet.

Per informazioni sulla compilazione del retro della domanda, ogni interessato potrà rivolgersi all'Ufficio camerale o, in casi particolari, all'Autorità doganale competente.

Si raccomanda che sul modulo venga indicato il valore reale della merce.

Le Dogane infatti, in caso di difformità del valore, possono impedire l'utilizzo del documento o, nel caso di mancata riesportazione, applicare i diritti sul valore reale e non su quello dichiarato.

La società o ditta richiedente, in persona del suo legale rappresentante o titolare, è direttamente responsabile per l'utilizzazione che viene fatta del Carnet ATA.

La copertina verde ed i fogli interni debbono essere compilati come segue:

- **Casella A:** denominazione e indirizzo della ditta, oppure nome, cognome e indirizzo del privato
- **Casella B:** dati della persona che effettuerà le operazioni doganali con il Carnet. (In mancanza di tali indicazioni il documento potrà essere presentato in dogana solo dal titolare del documento, oppure da un suo rappresentante in possesso di delega scritta del titolare).
- **Casella C:** inserire una delle seguenti dizioni: "campioni commerciali", "mostre e fiere", "materiale professionale".
- **Casella di destra**, riquadrata:
 - punto b)** inserire la frase "Camera di commercio di Milano"
 - punto c)** (solo sui fogli interni) inserire la data di scadenza precedentemente apposta dalla Camera di commercio allo stesso punto della copertina verde: anno/mese/giorno.

Sul retro della copertina riportare l'elenco della merce come da modulo di domanda del Carnet ATA.

Se la distinta merci è piuttosto lunga, è possibile redigerla a parte in 24 copie che verranno presentate allo sportello di rilascio dei Carnet ATA per la loro vidimazione e successivamente pinzate dietro ognuno dei fogli interni del carnet.

Il Carnet compilato, il modulo di domanda completato nella parte riservata alla Camera di commercio e una fotocopia della copertina del Carnet (fronte/retro)

dovranno essere restituiti allo sportello camerale per la firma del funzionario, entro tre giorni dalla data di emissione.

Prima di utilizzare il carnet bisogna riportare l'elenco merci sul retro dei fogli interni oppure pinzare le copie di cui sopra. Occorre, inoltre, ricordare che lo stesso va fatto firmare dal titolare nella copertina in basso a destra. Solo i fogli interni che verranno di volta in volta utilizzati andranno compilati nei punti D.E. ed F. e firmati dall'utilizzatore del carnet che deve essere il titolare, la persona indicata nella casella B oppure la persona munita di delega firmata dal titolare.

Compilazione della lista generale merci da importare temporaneamente in USA

Secondo una circolare dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio del 5 marzo 2001, le Autorità doganali statunitensi hanno richiamato l'attenzione sulla compilazione della lista generale delle merci accompagnate da Carnets ATA italiani, in quanto continuano ad avere difficoltà nella rilevazione ed individuazione delle merci parzialmente o totalmente importate, perché non sempre riconducibili a quelle menzionate sulle copertine verdi dei Carnets.

Infatti, a causa di questo inconveniente, si sono verificati dei casi in cui, non essendo stato possibile identificare correttamente gli articoli importati temporaneamente, ed in seguito non riesportati, le Autorità doganali statunitensi hanno preteso il pagamento dei diritti doganali per la totalità della merce indicata sul Carnet, mantenendo una posizione rigida nei confronti dei titolari di Carnets ATA italiani.

Pertanto, al fine di evitare il ripetersi di tali situazioni, si rende necessaria l'osservanza delle seguenti regole per la compilazione della lista generale dei Carnets ATA con destinazione USA:

- La lista dovrà essere compilata in doppia lingua (italiano/inglese);
- La descrizione degli articoli dovrà essere la più dettagliata possibile, indicando il modello, il numero di serie, il peso e il valore;
- Ogni volet dovrà essere dotato della lista completa delle merci: in caso di importazione parziale dovranno essere depennati gli articoli che non verranno presentati in Dogana e nella relativa dichiarazione doganale, nella casella "F" del volet, dovranno essere indicati gli articoli effettivamente importati.

Qualora lo spazio fosse insufficiente dovranno essere utilizzati i fogli supplementari almeno per la copertina, acquistabili su richiesta allo sportello dei Carnets ATA.

E' necessario precisare, alle Aziende che non utilizzano i fogli supplementari, che le Autorità Doganali, sia italiane che estere, potrebbero rifiutare la presa in carico del Carnet ATA, qualora non fosse compilato secondo le norme previste dalla Convenzione. Infatti, non si assicura che le liste aggiuntive, redatte dalle Aziende su carta intestata ed allegata al Carnet, continueranno ad essere accettate.

Tuttavia, nel caso di utilizzo di tale procedura, la Ditta intestataria del Carnet dovrà, innanzi tutto, presentare una dichiarazione che esenti le CCIAA da eventuali responsabilità per la mancata accettazione del documento, ed in ogni caso si raccomanda:

- di munire tutti i volet della lista descrittiva

- di convalidare ogni lista con timbro della CCIAA

Si ricorda infine che gli Stati Uniti accettano Carnets ATA unicamente per "materiale professionale" o "campioni commerciali" e non per la partecipazione a "mostre e fiere".

6. IL CARNET T.I.R.

6.1. Norme generali

Il CARNET T.I.R. (*Transport International Routier*) e' un documento doganale che accompagna le merci nei **trasporti stradali** per l'estero e consente di evitare perdite di tempo per l'espletamento delle formalità doganali ai vari transiti di confine limitandone i controlli in partenza e in arrivo.

Il carnet TIR ha una validità di 60 giorni dalla data di rilascio e, una volta preso in carico dalla dogana di partenza entro i termini di scadenza, resta valido fino all'arrivo del trasporto a destinazione.

Deve essere presentato alla dogana di partenza assieme al veicolo e non deve recare cancellature o modifiche supplementari (qualsiasi rettifica eventuale deve essere convalidata dalle autorità doganali o dall'Ente emittente). La Convenzione prevede che la merce venga caricata sul veicolo in presenza dell'Autorità doganale che ha il compito di verificare la corrispondenza del carico con gli articoli descritti sul manifesto delle merci del Carnet TIR.

6.2. Iscrizione nel Registro TIR

L'operatore che desidera effettuare trasporti internazionali in regime T.I.R. deve essere iscritto in un apposito Registro tenuto dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio ⁴.

La Camera di Commercio, su delega dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, provvede ad istruire la pratica, inviandola poi all'apposito Comitato istituito presso l'Unione stessa, la quale provvederà all'iscrizione della Ditta nell'apposito Registro ⁵.

La ditta si intenderà iscritta al Registro TIR a seguito della:

- presentazione, da parte del titolare della stessa, di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, in favore dell'Unioncamere (il cui ammontare è fissato dall'Unioncamere stessa);
- firma, da parte del titolare o del legale rappresentante, dell'atto di impegno nei confronti dell'Unioncamere*;
- assegnazione alla ditta medesima, da parte dell'Unioncamere, del numero di iscrizione.

Per poter utilizzare i Carnets TIR, è necessario che gli automezzi siano provvisti del **Certificato di approvazione** (*Certificato d'agrément*), che viene

⁴ Per la modulistica, consultare l'apposita sezione "Modulistica" > "Altre attribuzioni" > Commercio con l'estero.

⁵ Per la modulistica, consultare l'apposita sezione "Modulistica" > "Altre attribuzioni" > Commercio con l'estero.

rilasciato dagli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

6.3. Domanda di rilascio del Carnet TIR

La Ditta iscritta, per ritirare i Carnets TIR deve presentare alla Camera di Commercio competente per territorio l'apposito modulo di domanda, recante:

- il numero e il tipo di carnets richiesti (specificando se a 14 o a 20 volets);
- le generalità della persona alla quale i carnets stessi potranno essere consegnati;
- la firma del titolare o del legale rappresentante.

La Camera di Commercio, ricevuto il modulo di domanda debitamente compilato e firmato, prima di rilasciare i carnets richiesti controlla la scheda informativa della ditta, per accertarsi che la firma apposta in calce al modulo corrisponda a quella depositata nella scheda, e che la ditta:

- non sia stata sospesa dal Servizio;
- abbia riconsegnato tutti i carnets rilasciati in precedenza;
- non abbia alcuna pendenza in corso sui carnets rilasciati in precedenza.

6.4. Plafond

Non è consentito il rilascio, ad una medesima ditta, di un numero di carnets superiore a quello previsto dal *plafond* ⁶. Infatti, per ogni automezzo di proprietà, provvisto del Certificato di Agreement, possono essere utilizzati al massimo 2 carnets (uno per il viaggio di andata ed uno per quello di ritorno). Inoltre, il numero massimo dei carnets rilasciabili è subordinato al valore della garanzia presentata (fino a 10 carnets per una garanzia di Lit. 100.000.000, oltre 10 carnets per una garanzia di Lit. 200.000.000 o superiore; nel caso di garanzie superiori a Lit. 200.000.000 si applica la regola di due carnets per automezzo).

6.5. Compilazione del modello

Il titolare ha l'obbligo di riportare il proprio nome e l'indirizzo al punto 4 del manifesto delle merci e su tutti i volets, nonché apporre la firma al punto 15 del manifesto delle merci e dei volets interni.

Deve inoltre provvedere alla compilazione delle righe comprese tra il punto 6 e il punto 12 della copertina del carnet. Ciascuna Camera di Commercio rilascia i carnets alle ditte aventi sede legale nella propria circoscrizione di competenza.

Tuttavia è possibile il rilascio, in via eccezionale, di carnet anche ad una ditta avente sede legale in altra provincia, previo benestare scritto da parte dell'Unioncamere e della Camera di Commercio competente.

⁶ Per *plafond* si intende il numero massimo di carnets di cui una ditta può disporre. Pertanto, in caso di mancata restituzione di uno o più carnets, il *plafond* si abbasserà del numero corrispondente a quello dei carnets non restituiti.

Inoltre, possono esservi ditte autorizzate, in via permanente, a prelevare carnets presso una Camera di Commercio diversa da quella della provincia in cui hanno sede legale, dietro autorizzazione scritta rilasciata dall'Unioncamere.

6.6. Camere di Commercio abilitate

Non tutte le Camere di Commercio sono abilitate al servizio T.I.R..

Alla data del 1^ gennaio 2001, le Camere di Commercio abilitate sono quelle di cui all' ALLEGATO C.

Le ditte interessate si dovranno pertanto rivolgere ad una delle Camere riportate nell'elenco.

7. LISTINO PREZZI DEI DOCUMENTI

DOCUMENTI	Prezzo alla CCIAA al netto IVA	Prezzo agli OPERATORI	IVA 20%	Prezzo lordo
CARNETS TIR A 14 Volets	67.00	77.00	15.40	92.40
CARNETS TIR A 20 Volets	73.00	83.00	16.60	99.60
CARNETS TIR A 4 Volets	50.00	60.00	12.00	72.00
CARNETS ATA FORMATO A/4	38.00	50.00	10.00	60.00
CARNETS CPD CHINA/TAIWAN	28.00	40.00	8.00	48.00
CARNETS CPD CHINA/TAIWAN	0.35	Gratuito		
certificati di origine formato A/4	0.35	Gratuito		
COPIE CERTIFICATI DI ORIGINE	0.08	Gratuito		
FOGLI AGGIUNTIVI CARNET ATA e CPD	0.50	0.50	0.10	0.60
FOGLI SUPPLEMENTARI CARNET ATA e CPD	0.50	0.50	0.10	0.60
SVINCOLO CAUZIONI / QUIETANZA	0.50	0.50	0.10	0.60
SVINCOLO CAUZIONI / FIDEIUSSIONE	0.50	0.50	0.10	0.60
AUTORIZZAZIONE ESPORTAZIONE BENI DUPLICE USO	1.00	1.00	0.20	1.20
FOGLIO AGGIUNTIVO AUTORIZZAZIONE ESPORTAZIONE BENI DUPLICE USO	1.00	1.00	0.20	1.20
CERTIFICATO INTERNAZIONALE IMPORTAZIONE MAE MOD. 1	Gratuito			
CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI IMPORT MINCOMES MOD. 181BIS	Gratuito			
DOCUMENTO DI VIGILANZA CEE	Gratuito			
LICENZA IMPORTAZIONE TESSILI	Gratuito			

ALLEGATO A

PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE A.T.A.

N.B.	PAESE	AVVERTENZE
	ALGERIA	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Non consentito il transito</u> • Lingue accettate: arabo o francese
	ANDORRA	<ul style="list-style-type: none"> • Per le orchestre e gli allestimenti teatrali non è richiesto il Carnet • Il Carnet non è accettato nel caso di temporanea esportazione di animali • Lingue accettate: spagnolo, francese, inglese (v. nota Unioncamere del 12.1.99)
	ANTILLE OLANDESI	<ul style="list-style-type: none"> • Territori: Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Eustasius, St. Martin Ente Garante: Amsterdam
	AUSTRALIA	<ul style="list-style-type: none"> • Le autorità doganali si riservano di rifiutare il Carnet nel caso di utilizzo per “motoveicoli destinati ad uso privato”. Evitare il rilascio (v. nota Unioncamere del 17.04.98)
	AUSTRIA	U.E.
	BELGIO/LUSSEMBURGO	U.E.
*	BIELORUSSIA	<ul style="list-style-type: none"> • Limitazione degli Uffici doganali abilitati (chiedere elenco) • Il trasferimento delle merci non accompagnate da titolare o suo rappresentante è consentito solo se il trasportatore è in possesso di una procura • Sono temporaneamente sospese le operazioni di transito dalla Bielorussia alla Russia • Lingua accettata: russa/bielorussa, inglese
	BULGARIA	
	CANADA	
	CINA – REPUBBLICA POPOLARE	<ul style="list-style-type: none"> • Mostre e fiere (v. nota Unioncamere del 24.9.98) • Riesportazione dopo max 6 mesi • Lingua accettata: cinese, inglese
	CIPRO	U.E.
	COREA	
	COSTA D'AVORIO	

N.B.	PAESE	AVVERTENZE
	CROAZIA	<ul style="list-style-type: none"> Il Carnet non è accettato per gioiastre o attrezzature da utilizzarsi per parchi di divertimento (v. nota Unioncamere del 03.01.03) Lingue accettate: croato, inglese, tedesco o francese
	DANIMARCA	U.E.
	ESTONIA	U.E.
	FINLANDIA	U.E.
	FRANCIA	U.E.
	GERMANIA	U.E.
	GIAPPONE	<ul style="list-style-type: none"> Prodotti orafi: l'ufficio Commercio Estero deve sottoporre all'Unioncamere tutta la documentazione ed attendere la conferma di appuramento prima di svincolare le polizze emesse (v. nota Unioncamere del 14.9.01)
	GIBILTERRA	
	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	U.E.
	GRECIA	U.E.
	HONG KONG	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo per merce orafa (chiedere informazioni) (v. nota Unioncamere del 24/03/94);
	INDIA	<ul style="list-style-type: none"> Fiere e mostre (qualsiasi evento fieristico organizzato nel territorio indiano) Uffici doganali abilitati: porti e aeroporti di Mumbai, Calcutta, Delhi, Madras, Cochin Non consentito il transito Lingua accettata: inglese
	IRLANDA	U.E.
	ISLANDA	
	ISOLE CANARIE, CEUTA E MELILLA	<ul style="list-style-type: none"> Il Carnet è obbligatorio non essendo territorio comunitario
	ISRAELE	<ul style="list-style-type: none"> Per le apparecchiature per comunicazioni satellitari (ad eccezione di: telefoni cellulari, apparecchiature software per comunicazioni la cui potenza è di 2.4 Gigahertz, trasmettitori GPS per rilevamenti geografici) viene richiesto un permesso rilasciato dal Ministero delle Comunicazioni locale. (v. nota Unioncamere del 27/02/03 e del 09/04/04)
	ITALIA	U.E.
	YUGOSLAVIA (Montenegro)	<ul style="list-style-type: none"> Sospesa in data 26/07/2000
	LIBANO	<ul style="list-style-type: none"> Lingue accettate: arabo, inglese
	LITUANIA	U.E.
	LETTONIA	U.E.
	MACEDONIA – EX REP. JUGOSLAVIA	<ul style="list-style-type: none"> Lingue accettate: macedone, inglese
	MALESIA	<ul style="list-style-type: none"> Provvedimenti seri e pesanti sanzioni per Carnet non presentato in Dogana all'atto dell'operazione di riesportazione della merce (v. nota Unioncamere del 04.07.03) Carnet sostitutivo subordinato ad una autorizzazione scritta della Autorità doganale malese (v. nota Unioncamere del 20.12.02) Lingue accettate: malese o inglese

N.B.	PAESE	AVVERTENZE
	MALTA	U.E.
	MAROCCO	<ul style="list-style-type: none"> Fiere e mostre - materiale scientifico e pedagogico Limitazione degli Uffici doganali abilitati (chiedere elenco) (v. nota Unioncamere del 12.6.98) Lingue accettate: inglese, francese
	MAURITIUS (ISOLE)	
*	MONGOLIA	<ul style="list-style-type: none"> Fiere e mostre - materiale professionale - materiale educativo, scientifico e culturale Il Carnet non è accettato per le merci non accompagnate Limitazione degli Uffici doganali abilitati (chiedere elenco) Lingua accettata: inglese
	NORVEGIA	
	NUOVA ZELANDA	
	PAESI BASSI	U.E.
	POLONIA	U.E.
	PORTOGALLO	U.E.
	REP. CECA	U.E.
	REP. SLOVACCA	U.E.
	ROMANIA	
	RUSSIA – FEDERAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> Il Carnet non è accettato per il transito, per merci non accompagnate, per tutti i beni di consumo Limitazione degli uffici doganali abilitati (chiedere elenco) (v. nota Unioncamere del 20.11.00) Presentazione ammessa solo al titolare od al rappresentante indicato nella copertina verde (v. nota Unioncamere del 14.4.00); Sospeso il rilascio per qualsiasi scopo diverso dalla partecipazione ad una fiera o mostra ufficialmente riconosciuta nella Federazione russa (v. nota Unioncamere del 18.5.01) Lingue accettate: russo, inglese
	SENEGAL	
*	SERBIA	<ul style="list-style-type: none"> Il Carnet non è accettato per le merci non accompagnate Esclusione dei territori: Montenegro, Kosovo e Metohija Lingue accettate: serbo, francese, inglese, tedesco
	SINGAPORE	<ul style="list-style-type: none"> Istruzioni di utilizzo (chiedere copia delle norme vigenti) (v. note Unioncamere del 11.3.99 e 13.12.99)
	SLOVENIA	U.E.
	SPAGNA	U.E.
	SRI LANKA	
	STATI UNITI	<ul style="list-style-type: none"> Materiale professionale e campioni commerciali Quadri: indicare entrambe le voci “campioni commerciali” e “mostre e fiere” (v. nota Unioncamere del 18.10.00) Istruzioni per la compilazione della lista generale (chiedere copia delle norme vigenti) (v. nota Unioncamere del 07.03.01) Disposizioni per regolarizzazione Carnets (chiedere copia delle norme vigenti) (v. nota Unioncamere del 12/06/02) Lingua accettata: inglese La lista delle merci deve essere necessariamente bilingue (inglese/italiano)

N.B.	PAESE	AVVERTENZE
	SUD AFRICA	<ul style="list-style-type: none"> Il Carnet non è accettato per gli autoveicoli ed effetti personali (v. nota Unioncamere del 09.10.95) Limitazione degli Uffici doganali abilitati (chiedere elenco) (v. nota Unioncamere del 13.01.04)
	SVEZIA	U.E.
	SVIZZERA/ LIECHTENSTEIN	<ul style="list-style-type: none"> Il Carnet non è accettato per l'importazione di opere d'arte destinate ad esposizioni organizzate da organismi privati L'uso del Carnet è consentito per animali (chiedere copia delle norme vigenti) (v. nota Unioncamere del 16.07.96) Souche di riesportazione di uscita o di transito vistabile anche dalla Dogana di Aosta-Traforo Gran S. Bernardo negli orari di chiusura della Dogana del Gran S. Bernardo, lato svizzero. (v. nota Unioncamere del 3.9.99)
	TAILANDIA	<ul style="list-style-type: none"> Vedi piantina aeroporto Bangkok (chiedere copia) (v. nota Unioncamere dell'8.11.95) Lingua accettata: inglese
	TUNISIA	<ul style="list-style-type: none"> Materiale professionale - fiere e mostre Lingue accettate: inglese, francese, arabo
	TURCHIA	<ul style="list-style-type: none"> Qualora le merci non siano riesportate entro il termine concesso, o comunque non oltre il mese successivo, ne viene disposto l'esproprio (v. nota Unioncamere del 12.01.95)
	UNGHERIA	U.E.

		CARNET C.P.D.
	TAIWAN	<ul style="list-style-type: none"> Convenzione CPD-CHINA TAIWAN Comunicazioni riguardanti l'importazione temporanea (chiedere copia delle norme vigenti) (v. note Unioncamere del 30.8.99 e 15.9.99) Lingua accettata: inglese

N.B.:

- Per il Paese interessato, chiedere le categorie di merci per le quali possono essere rilasciati i Carnets ATA (copie delle note a disposizione presso l'Ufficio Commercio Estero).**
- Qualora la ditta intenda utilizzare il Carnet A.T.A. in uno dei Paesi contrassegnati con l'asterisco (recenti applicazioni sistema ATA), è importante informare l'Ufficio Commercio Estero, che provvederà ad aggiornare la copertina del Carnet indicando il nome e l'indirizzo dell'Associazione garante.**

ALLEGATO B

PAESI CON I QUALI PUO' ESSERE EFFETTUATA UNA OPERAZIONE T.I.R.

Paesi contraenti Associazioni nazionali	Paesi con i quali può essere effettuata l'operazione TIR	
Afghanistan	-	-
Albania	Albania	ANALTIR
Algeria	-	-
Armenia	Armenia	-
Austria	Austria	AISÓ
Azerbaijan	Azerbaijan	ABADA
Belgio	Belgio	FEBETRA
Bielorussia	Bielorussia	BAIRC
Bosnia e Herzgovina	-	-
Bulgaria	Bulgaria	AEBTRI
Canada	-	-
Cile	-	-
Cipro	Cipro	TDA
Croazia	Croazia	TRANSPORTKOMERC
Danimarca	Danimarca	DTL
Estonia	Estonia	ERAA
Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia	Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia	AMERIT
Federazione Russa	Federazione Russa	ASMAP
Finlandia	Finlandia	SKAL
Francia	Francia	SCT/ACF-AFTRI

Georgia	Georgia	GIRCA
Germania	Germania	BGL-AIST
Giordania	Giordania	RACJ
Grecia	Grecia	OFAE
Indonesia	-	-
Iran (Repubblica Islamica)	Iran (Repubblica Islamica)	ICCIM
Irlanda	Irlanda	IRHA
Israele	Israele	IRTB
Italia	Italia	UICCIAA
Kazakistan	Kazakistan	KAZATO
Korea (Repubblica di)	-	-
Kuwait	Kuwait	KATC
Kirgizstan	Kirgizstan	KYRGYZ AIA
Lettonia	Lettonia	LA
Libano	Libano	CCIAB
Lituania	Lituania	LINAVA
Lussemburgo	Lussemburgo	FEBETRA
Malta	-	-
Marocco	Marocco	AMTRI
Moldavia (Repubblica di)	Moldavia (Repubblica di)	AITA
Mongolia (1 Aprile 2003)	-	-
Norvegia	Norvegia	NLF
Paesi Bassi	Paesi Bassi	SCT / TLN - KNV - EVO / SIEV
Polonia	Polonia	ZMPD
Portogallo	Portogallo	ANTRAM
Regno Unito	Regno Unito	RHA - FTA
Repubblica Ceca	Repubblica Ceca	CESMAD BOHEMIA
Romania	Romania	UNTRR
Serbia e Montenegro	Serbia and Montenegro	ATV - YCCI
Siria (Repubblica Araba)	Siria (Repubblica Araba)	SNC ICC
Slovacchia	Slovacchia	CESMAD SLOVAKIA
Slovenia	Slovenia	GIZ INTERTRANSPORT
Spagna	Spagna	ASTIC
Stati Uniti d'America	-	-
Svezia	Svezia	SA
Svizzera	Svizzera	ASTAG
Tajikistan (14 Luglio 2003)	Tajikistan	ABBAT
Tunisia	Tunisia	CCIT
Turchia	Turchia	UCCIMCCE

Turkmenistan	Turkmenistan	THADA
Ucraina	Ucraina	AIRCU
Ungheria	Ungheria	ATRH
Uruguay	-	-
Uzbekistan	Uzbekistan	AIRCUZ
Comunità Europea	-	-

ALLEGATO C

CAMERE DI COMMERCIO ABILITATE AL SERVIZIO T.I.R.

- 1) AREZZO
- 2) ASCOLI PICENO
- 3) ASTI
- 4) BELLUNO
- 5) BERGAMO
- 6) BOLZANO
- 7) BRESCIA
- 8) CHIETI
- 9) CUNEO
- 10) FORLI'
- 11) GENOVA
- 12) GORIZIA
- 13) MACERATA
- 14) MANTOVA
- 15) MASSA CARRARA
- 16) MILANO
- 17) MODENA
- 18) PADOVA
- 19) PAVIA
- 20) PERUGIA
- 21) PESARO
- 22) PISTOIA
- 23) PORDENONE
- 24) REGGIO EMILIA
- 25) RIMINI
- 26) ROMA
- 27) SONDRIO
- 28) TORINO
- 29) TRENTO
- 30) TREVISO
- 31) TRIESTE
- 32) UDINE

- 33) VENEZIA
- 34) VERONA
- 35) VICENZA